

- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 320,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F23**

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona Via Lungomare Vanvitelli .n. 68

Ancona, addì **02 SET. 2020**

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri



IL CONCESSIONARIO
Daniel Fallo

IL CONCESSIONARIO
Daniel Fallo

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77
Data 11 FEB. 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 11 2 APR. 2022 L'Ufficiale Rogante

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 10/9/2020 al n° 316 serie 1 con l'esazione di euro 634,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-26 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1658 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Società Impresa Compagnia Portuali - I. Co. P. srl, C.F./P.IVA 01169160429 con sede legale in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 68, prot. n. 2876 del 28/02/2020. e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR 8250 in data 15/07/2020;
Vista la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto di all'art. 37 del Cod. Nav. e all'art. 18 Reg. Cod. Nav., dell'avviso di preformazione in data 03/03/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 4937 del 23/04/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 4318 del 06/04/2020 in data 04/03/2020 fino al 03/04/2020;
Viste la nota della Direzione Tecnica prot n. 2890 del 22/04/2020;
Vista la delibera n. 13 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 06/07/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0074793_20200706 acquisita al prot ARR 7952 del 08/07/2020 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 26578/RU dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR 8250 del 15/07/2020;
Vista la richiesta di differimento del versamento del canone demaniale richiesto con atto di accertamento n. 00-229/20 del 24/06/2020 dell'importo di € 7.178,35, acquisita al prot. n. ARR 7995 del 10/07/2020
Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 34 del 11.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con cui sono stati differiti alla data del 30.09.2020 i versamenti dei canoni demaniali, fatta salva la facoltà degli operatori di effettuare la corresponsione;
Vista la polizza fidejussoria n. 1665590 dell'importo di € 17.000,00 emessa in data 30/06/2020 dalla Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di CAAR - Genova, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 1/85774/61/160115845 in data 27/10/2019 dalla società Unipol Sai, Agenzia Gerenza Roma, per l'importo di € 5.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;
Vista la polizza assicurativa n. 032.047.0000907146 emessa in data 26/06/2020 dalla società Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Ancona, per l'importo di euro 1.000.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di €500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla **I.Co.P. SRL**

codice fiscale 01169160429

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq 2.537,00** situato nel **Comune di Ancona** e precisamente **nel Porto di Ancona**, posta a tergo della fascia operativa della banchina n. 23 come da planimetria allegata, allo scopo di **mantenere un deposito di merci provenienti da sbarco e/o diretti all'imbarco** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 7.178,35 (dal 01/03/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 22, dal 01/03/2020 al 31/12/2021.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 3) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei

contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare ogni misura preventiva necessaria ad impedire che, dalle merci in deposito e dai mezzi d'opera impiegati nell'area ad oggetto della concessione, possano verificarsi – anche ad effetto dei dilavamenti delle piogge – immissioni di sostanze contaminanti liquide o polverose nei circostanti spazi demaniali di altrui utilizzo o nei limitrofi specchi acquei portuali
- 11) Il concessionario è tenuto a garantire che le installazioni di qualunque tipo ed i depositi non rechino pregiudizio verso la sicurezza delle circostanti attività portuali e ad adottare, mediante appropriate analisi dei rischi, le misure preventive e le precauzioni dovute, dandone puntuale attuazione.
- 12) È onere del soggetto concessionario, valutare anche per il tramite di tecnici adeguatamente qualificati, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti in relazione ai carichi di esercizio ravvisabili nelle attività che dallo stesso verranno svolte nell'ambito della presente concessione
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 presentando motivata istanza per un numero massimo di cinque rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Il concessionario, come da istanza spiegata con nota prot. n. ARR 2876 del 28/02/2020, ha formalmente assunto impegno alla restituzione anticipata dell'area, prima della scadenza del presente titolo, in caso di ripristino della viabilità in concomitanza con la conclusione dei lavori e delle attività tecniche amministrative previste da questa Autorità di Sistema per la banchina n. 22, rinunciando espressamente ad indennizzi e/o ristori di sorta comunque denominati.
Il concessionario accetta espressamente con la sottoscrizione della presente concessione quale clausola speciale, che al verificarsi dell'evento come sopra specificato, la revoca della concessione si perfezioni mediante semplice comunicazione via posta certificata, con assegnazione del termine di 30 giorni per la riduzione in pristino stato e rimozione dei beni e materiali insistenti sull'area oggetto della presente concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o ristoro comunque denominato.